

vandosi dinanzi alla Camera un altro disegno di legge d'indole generale sul credito fondiario noi ci riservavamo di sostenere a tempo opportuno il nostro emendamento. Ecco perchè abbiamo riaperta la discussione.

Accetto ora l'affettuoso rimprovero che mi ha fatto il relatore di aver anticipato qui la discussione, e dichiaro che risponderò all'onorevole ministro, quando parleremo dell'articolo 33 della Commissione.

Presidente. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli.

« Art. 1. I mutuatari pagano all'Istituto che fa il prestito, per diritto di commissione e spese d'amministrazione, unitamente agli interessi ed alle quote di ammortamento, un compenso annuo non maggiore di 45 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato, restando a carico del mutuatario la spesa del contratto e di riduzione o purgazione di ipoteca. »

Qui verrebbe il capoverso della Commissione. Il Governo lo accetta?

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Sì.

Presidente. Allora lo leggo.

« Inoltre pagano all'Istituto, affinché questo ne sodisfi il pubblico Erario, altri dieci centesimi per i mutui non superiori a lire diecimila, e per i mutui di maggiore somma quindici centesimi, che potranno per Decreto Reale essere ridotti a dieci centesimi, a titolo di abbonamento per le tasse di qualunque specie che possono a lui competere per il contratto e per la emissione e circolazione delle cartelle fondiarie. »

« Con le tasse di registro, bollo e ipotecarie l'abbonamento comprende anche:

1° le accettazioni di delegazione di pagamento di mutui fatte dall'Istituto creditore;

2° gli atti di consenso a riduzione, surrogazione, cessione di grado, cancellazione e reinscrizione d'ipoteche, fatti dopo il contratto condizionale di mutuo, allo scopo che l'Istituto consegua la prima ipoteca;

3° gli atti di dimissione di crediti ipotecari e di cancellazione delle relative ipoteche, fatti col provento del mutuo e con lo scopo indicato al n. 2;

4° gli atti di proroga della minor mora convenuta nell'atto di mutuo e gli atti di riduzione della mora a termine minore del convenuto;

5° gli atti relativi all'iscrizione delle ipoteche giudiziali e suppletive;

6° gli atti di quietanza e di cancellazione parziale o totale della ipoteca a garanzia del mutuo;

e in generale tutti gli altri atti che siano connessi col contratto o da esso necessariamente dipendenti.

« Quando il mutuo per l'ammortamento o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla metà, il compenso sarà ridotto a 10 centesimi annui per ogni 100 lire della somma residuale.

« Se al mutuatario originario subentrano più mutuatari, i compensi erariali debbono essere ripartiti fra i mutuatari subentrati, in proporzione delle rispettive quote di mutuo assunte, e il beneficio della riduzione di cui all'alinea precedente, va considerato per ciascuno dei mutui nei quali fu diviso il mutuo originario.

« I conti correnti con garanzia ipotecaria sono soggetti alle tasse ordinarie. »

Su questo articolo è proposto il seguente emendamento:

Al 1° alinea dell'articolo sostituire in fine:

« La spesa del contratto e di riduzione o cancellazione d'ipoteche. »

L'onorevole Morelli-Gualtierotti ha facoltà di svolgerlo.

Morelli-Gualtierotti. Io spero che tanto la Commissione quanto l'onorevole ministro riconosceranno l'opportunità di questa correzione, la quale è puramente di forma.

La parola *purgazione* d'ipoteca in questo caso non corrisponde all'esattezza del linguaggio giuridico, perchè qui evidentemente si è voluto parlare della *cancellazione* dell'ipoteca, ed il Codice civile non riconosce che la parola *cancellazione*, ed è risaputo che la purgazione dell'ipoteca è l'istituto con cui il terzo acquirente libera gli immobili acquistati dalle ipoteche, che li gravano. Questa parola, che è entrata certo per isvista nella redazione dell'articolo del disegno di legge ministeriale, potrebbe dar luogo ad ambiguità, che nelle leggi sono sempre da evitarsi e d'altra parte essa contrasta con la esattezza del linguaggio giuridico.

Io credo dunque che nè la Commissione nè il ministro avranno difficoltà ad accettare l'emendamento, che io propongo.

Presidente. Invito il ministro a dichiarare se accetta questo emendamento.